



Roma, 9.09.2016

Ufficio: DOR/PF
Protocollo: 201600005594/AG
Oggetto: **DM 2 agosto 2016 – specifiche tecniche e modalità operative relative alla trasmissione telematica delle spese sanitarie al Sistema Tessera sanitaria da parte delle strutture autorizzate**

Circolare n. 10094

SS
UNI
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c.

AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

***Trasmissione telematica spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria:
ampliamento alle strutture autorizzate per le spese sostenute dal 1° gennaio 2016 e
specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati da parte delle stesse***

Riferimenti: DM 2 agosto 2016 “*Specifiche tecniche e modalità operative relative alla trasmissione telematica delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria da parte delle strutture autorizzate, da rendere disponibili all’Agenzia delle entrate per la dichiarazione dei redditi precompilata (attuativo dell’art. 3, comma 3, del decreto legislativo 175/2014, come modificato dall’art. 1, comma 949, lettera a) della legge di stabilità 2016)*. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 11.8.2016

Com’è noto, l’articolo 3, comma 3 del DLgs 175/2014 prevede che, ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata da parte dell’Agenzia delle Entrate, le farmacie, le strutture sanitarie pubbliche e accreditate con il SSN individuate dalla stessa disposizione, nonché gli iscritti all’Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri debbano inviare telematicamente al Sistema Tessera Sanitaria i dati relativi alle prestazioni erogate. Le modalità per la trasmissione telematica di tali dati sono state individuate con DM 31.7.2015 (cfr circolare federale n. 9490 del 8.9.2015).

Federazione Ordini Farmacisti Italiani

00185 ROMA – VIA PALESTRO, 75 – TELEFONO (06) 4450361 – TELEFAX (06) 4941093

CODICE FISCALE n° 00640930582

PEC: posta@pec.fofi.it e-mail: posta@fofi.it – sito: www.fofi.it

L'art. 1, comma 949, della Legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016) ha poi esteso tale obbligo anche alle “*strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari e non accreditate*”.

In attuazione di tale disposizione, con decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze del 2 agosto 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11.8.2016 (cfr all. 1), sono state definite le modalità di trasmissione dei dati delle spese sanitarie sostenute dai cittadini a partire dal 1° gennaio 2016, da parte delle suddette strutture autorizzate.

In particolare, per l'individuazione delle strutture interessate, il DM fa riferimento alle autorizzazioni rilasciate in ambito regionale di cui:

- all'art. 8-ter del D. Lgs. 502/1992, riferite alle strutture sanitarie e socio-sanitarie nonché agli studi di professionisti sanitari di particolare complessità;
- all'art. 70, comma 2 del D. Lgs. 193/2006, riferite alla vendita al dettaglio (cioè diretta) dei medicinali veterinari.

In proposito si rammenta che -in deroga al comma 1 dell'art. 70 (in base al quale la vendita al dettaglio dei medicinali veterinari è effettuata soltanto dal farmacista in farmacia e nelle parafarmacie) ed a condizione che la vendita avvenga sotto la responsabilità di persona abilitata all'esercizio della professione di farmacista- i titolari di autorizzazione al commercio all'ingrosso e i fabbricanti di premiscele per alimenti medicamentosi possono essere autorizzati alla vendita diretta, rispettivamente di medicinali veterinari nelle varie tipologie e di premiscele per alimenti medicamentosi ai titolari degli impianti in cui vengono curati, allevati, e custoditi professionalmente animali. Le premiscele per alimenti medicamentosi possono essere vendute direttamente solo ai titolari di impianti di allevamento autorizzati alla fabbricazione di mangimi medicati e nelle quantità prescritta strettamente necessaria per il trattamento o la terapia. I titolari di autorizzazione al commercio all'ingrosso, alle stesse condizioni, possono essere altresì autorizzati alla vendita diretta di medicinali veterinari in confezioni destinate esclusivamente ad animali da compagnia, nonché di medicinali veterinari senza obbligo di ricetta medico-veterinaria.

I dati da trasmettere al Sistema Tessera Sanitaria riguardano: le ricevute di pagamento, gli scontrini fiscali e gli eventuali rimborsi relativi alle spese sanitarie sostenute da ciascun assistito, come indicato dal DM 31.7.2015 sopra citato.

La trasmissione dei dati deve essere effettuata entro il 31 gennaio dell'anno successivo (ad es. per le spese sanitarie sostenute nell'anno 2016, la trasmissione telematica dei relativi dati deve essere effettuata entro il 31.1.2017), come indicato dal medesimo DM 31.7.2015.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
(Dr Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(Sen. Andrea Mandelli)